




CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Recita
in senso
scritto
21/8/12
Della



2

17/133/CU02/C1



INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 25, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, IN MATERIA DI PERSONALE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

In considerazione della finalità normativa sottesa all'articolo 25 del decreto legislativo n. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2017, consistente nella predisposizione di strumenti di tutela a favore del personale eccedente delle società in controllo pubblico (anche derivante dai processi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche), e tenuto conto della finalità generale del Testo unico di riduzione degli oneri a carico delle amministrazioni pubbliche socie, nonché dell'esigenza di definire tempistiche certe funzionali a consentire la migliore attuazione di tali finalità, **la Conferenza delle Regioni e delle Province, l'AnCI e l'Upi propongono i seguenti emendamenti alla nuova versione della bozza di decreto trasmessa in data odierna, ritenuti condizionanti ai fini dell'espressione dell'intesa "forte" di cui al comma 6 dell'articolo 8 della Legge 131 del 2003:**

- **all'art. 2, comma 1, sostituire il termine di 30 giorni con "60 giorni";**
- **all'art. 2, comma 2, sostituire le parole "entro il 10 novembre" con le parole: "entro il 10 dicembre";**
- **all'art. 2, comma 4, sostituire le parole "entro il 20 novembre 2017" con le parole: "entro il 20 dicembre 2017";**
- **all'art. 2, comma 5, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2017" con le parole: "entro il 15 gennaio 2018";**

- **all'art. 3, comma 1**, dopo le parole “rende disponibili” sono aggiunte le parole: **“entro il 30 novembre 2017”**;
- **all'art. 3, comma 4**, dopo le parole “parti sociali a livello territoriale” aggiungere la parola **“anche”**;
- **all'art. 3, comma 4**, ultimo periodo, all'inizio aggiungere le seguenti parole: **“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 comma 1 del D.lgs 175 del 19 agosto 2016,”**

Le Regioni, i Comuni e le Province formulano, inoltre, alcune osservazioni e raccomandazioni sulle quali si richiede una interpretazione formale da parte del Governo:

1. si chiede di chiarire, al fine di agevolare la ricollocazione dei dipendenti in esubero già dipendente di amministrazioni pubbliche, per quei dipendenti che sono transitati negli organici delle società in epoca antecedente all'entrata in vigore dei vincoli di cui all'art. 6 bis D.lgs. n. 165/200, che la ricollocazione avviene in deroga ai limiti assunzionali;
2. si chiede di chiarire, qualora entro il termine di gestione regionale degli elenchi non risulti personale inserito negli stessi, se alle società a controllo pubblico con sede legale in quel dato ambito territoriale regionale non si applichino più i vincoli di cui al comma 4 dell'art. 25 del T.U.S.P.

Roma, 21 settembre 2017

